SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2283

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PELLITTERI, CUSUMANO, d'IPPOLITO VITALE, FERRARI Francesco, GARATTI, GEI, NAPOLI e PRESTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1995

Riconoscimento del valore legale alle lauree *ad honorem* conferite a cittadini italiani dalle università degli Stati Uniti d'America

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – Gli accordi conclusi a Roma fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America il 2 febbraio 1948 (legge 18 giugno 1949, n. 385) prevedono, tra l'altro, con il trattato di amicizia di rafforzare i rapporti pacifici ed i vincoli di tradizionale amicizia tra i due Paesi e promuovere relazioni più strette tra i loro rispettivi territori mediante disposizioni corrispondenti alle aspirazioni culturali.

Le università degli Stati Uniti d'America, proprio per rafforzare i rapporti di amicizia e culturali con l'Italia, conferiscono lauree *ad honorem* ad importanti personaggi italiani che, per opere compiute o pubblicazioni curate, siano venuti in meritata fama di singolare perizia nelle discipline della facoltà per cui è concessa la laurea.

Poichè i cittadini di ciascuno dei due Stati hanno la facoltà di esercitare i propri diritti e privilegi nei territori dell'altro Stato, senza alcuna interferenza ed in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate nell'altro Stato, si ritiene indispensabile la presente proposta di legge la quale prevede che le lauree *ad honorem* conferite dalle università degli Stati Uniti d'America a cittadini italiani abbiano valore legale in Italia con gli stessi diritti delle lauree *ad honorem* conferite dalle università italiane, ai sensi dell'articolo 169 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le lauree *ad honorem* conferite dalle università degli Stati Uniti d'America a cittadini italiani che per opere compiute o per pubblicazioni da essi curate siano venuti in meritata fama di singolare perizia nelle discipline della facoltà per cui la laurea è concessa, hanno valore legale in Italia con gli stessi diritti delle lauree *ad honorem* conferite dalle università italiane, ai sensi dell'articolo 169 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.